

in considerazione della norma citata, nella fattispecie delle scuole pubbliche, la soggettività passiva dovrebbe sorgere in capo all'amministrazione scolastica che in concreto occupa i locali per lo svolgimento della sua attività;

in base alla legge n. 23 del 1996, dettante norme in materia di edilizia scolastica, i comuni e le province provvedono alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche per la provvista dell'acqua e del gas;

specificamente nella rubrica spese varie d'ufficio che si sono soffermate le varie interpretazioni tendenti essenzialmente a porre a carico dei comuni e delle province anche il pagamento della TARSU;

il Consiglio di Stato con parere 25 settembre 1996, n. 1784/96 ha stabilito che l'espressione « spese varie d'ufficio » doveva essere riferita a tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola non potendo in alcun modo ricomprendersi la tassa sui rifiuti;

la Presidenza del Consiglio dei ministri con risoluzione U.C.A. 11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 ha espresso l'avviso che tra le spese poste a carico dei comuni, in forza dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 23 del 1996 rientrasse anche la tassa sui rifiuti;

il ministero dell'interno con circolare n. FI 3/99 del 14 gennaio 1999 è intervenuto per chiarire i dubbi interpretativi circa il soggetto tenuto al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole recependo quanto già determinato dalla Presidenza del Consiglio;

in base a tale interpretazione la tassa sui rifiuti relativa alle scuole di ogni ordine e grado era da addebitarsi interamente agli enti locali mentre rimanevano a carico del Ministero della P.I. le annualità di tassa 1997 e 1998;

il Ministero dell'economia e delle finanze con circolare esplicativa n. 161/E del 23 luglio 1999 chiariva che il comune deve provvedere all'iscrizione a ruolo della tassa previa eventuale notifica dell'avviso di accertamento, al fine di evitare l'estinzione per decadenza dei crediti propri e della provincia notificando la cartella di pagamento alla scuola che di seguito provvederà a trasmetterla al servizio istruzione pubblica del comune o della provincia;

la Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 4944 del 19 aprile 2000 sovvertendo il precedente orientamento ha invece affermato che il soggetto tenuto al pagamento della tassa rifiuti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado è il ministero della pubblica istruzione sostenendo che la TARSU non può essere annoverata tra le spese di gestione;

la Conferenza Stato-regioni del 7 settembre 2001 si è conclusa con un accordo che prevede l'esenzione delle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti, che l'onere della tassa è accollato allo Stato che dovrà trasferire ai comuni e alle province una somma a titolo di copertura del tributo dovuto dalle scuole e non riscosso dagli enti locali;

nonostante questo accordo ad oggi rimane irrisolto il problema della esenzione delle scuole dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti urbani mancando una normativa di carattere generale —;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché questo problema legato all'assenza di normativa venga al più presto risolto sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni superando l'attuale *impasse*. (4-02393)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di*

informazione e sicurezza, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in data 8 gennaio 2002 il ministero dell'economia e delle finanze ha emesso due bandi di gara per l'acquisto di arredi da destinare alle sedi dell'amministrazione del ministero del tesoro sull'intero territorio nazionale;

la procedura di aggiudicazione scelta per le gare è stata la licitazione privata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 358/92, mentre l'oggetto riguardava la fornitura ed il montaggio di arredi (importo base di riferimento lire 1.427.000.000 ovvero 736.983,99 Euro, Iva esclusa) e di sedime (importo base di riferimento lire 410.000.000 ovvero 211.747,33 Euro, Iva esclusa);

in entrambi i bandi non si fa riferimento, per la determinazione della qualità dei materiali e dei manufatti, alle prescrizioni tecniche del ministero del tesoro (decreto ministeriale 22 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1997, n. 232), né si affida al laboratorio chimico-merceologico e al centro prove del ministero dell'economia l'accertamento della corrispondenza della qualità dei materiali e dei manufatti nonostante tale istituto abbia proprio tale finalità istituzionale;

anche riguardo ad una recente gara a procedura ristretta, aggiudicata anch'essa adottando la licitazione privata ai sensi del decreto legislativo n. 358/92, avente ad oggetto la fornitura di gasolio da riscaldamento alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/99, del decreto ministeriale 24 febbraio 2000 e della legge n. 388/2000 il provveditorato generale dello Stato non ha sottoposto al laboratorio chimico-merceologico e al centro prove del ministero dell'economia il controllo per la qualità del prodotto fornito dalle aziende aggiudicatarie, contrariamente a quanto avveniva fino allora —:

se il Ministro della funzione pubblica, titolare della delega alle iniziative dirette

ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, non ritenga che il controllo sulla qualità del prodotto fornito dalle aziende aggiudicatarie di gare per la fornitura di prodotti per la pubblica amministrazione debba essere sottoposto al laboratorio chimico-merceologico e al centro prove del ministero dell'economia;

per quale ragione i due bandi citati non riportino tra i requisiti il rispetto delle prescrizioni tecniche del ministero del tesoro (decreto ministeriale 22 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1997, n. 232) per la determinazione della qualità dei materiali e dei manufatti, né sia stato affidato al laboratorio chimico-merceologico e al centro prove del ministero dell'economia l'accertamento della corrispondenza della qualità dei materiali e dei manufatti nonostante tale compito rientri tra le finalità istituzionali di tale istituto. (4-02390)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

MANCINI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere —* premesso che:

gli agenti del corpo di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Cosenza da tempo denunciano con iniziative individuali e di categoria, una grave carenza di organico che pregiudica l'espletamento, rendendolo assai difficile, delle delicate funzioni e compiti che vanno dall'ordine alla sicurezza all'interno dell'istituto, al piantonamento, alle traduzioni alla scorta, ed alla partecipazione al trattamento di rieducazione dei detenuti;

in particolare, l'attuale pianta organica presenta diversi vuoti ai quali la direzione della casa circondariale cerca di ovviare con l'introduzione di turni più lunghi ed ore di straordinario che sono accettati e svolti dal personale che dimo-